



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Sicurezza: Siulp, necessarie assunzioni straordinarie per Forze Polizia



Roma, 20 gen. (AdnKronos) – “C’è la necessità di rivedere il turnover delle forze di polizia procedendo ad un’assunzione straordinaria per rafforzare il fronte della prevenzione e quello info-investigativo finalizzato a contrastare la recrudescenza del terrorismo islamico”.

Lo afferma Felice Romano, segretario generale del Siulp, sindacato di polizia. “Le modalità, – prosegue Romano – come avvenuto per l’Expò, potrebbero essere sia quelle di chiamare gli idonei non vincitori, sia di anticipare la partenza dei giovani che sono stati avviati alle Forze armate per quattro anni, prima di venire nelle Forze di polizia, in quanto già vincitori di concorso; o ancora, bandire un nuovo concorso, se i numeri non dovessero essere sufficienti a colmare le croniche carenze”.

“Ciò che conta, però, – aggiunge – è che ci sia la volontà del Governo e del ministro di voler procedere in tal senso per rafforzare l’apparato preventivo e di intelligence per contrastare il terrorismo.

Ecco perché, come più volte richiesto, attendiamo ora l’ok del Governo e del ministro per procedere a questa assunzione straordinaria”, conclude il segretario.

### FLASH nr. 2- 2015

- Sicurezza: Siulp, necessarie assunzioni straordinarie per Forze Polizia
- Istituzione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato: lettera al ministro Alfano
- Sicurezza: Romano (Siulp) dimissioni sindaco Cetraro per chiusura comm.to P.S. atto di coraggio che non può restare inascoltato.
- Grazie a reperibilità e cambi turno reperite risorse ulteriori per remunerare produttività collettiva
- Concorso ispettori: codici utilizzabili
- Permessi per la donazione di sangue
- Servizi telefonici non richiesti
- Il problema della retribuitività dei tempi di vestizione dei dipendenti
- L. stabilità: niente penalizzazioni per le pensioni conseguite prima dei 62 anni e decorrenza 1.1.2015



## **Istituzione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato: lettera al ministro Alfano**

Urgente istituzione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato nelle more del riordino delle carriere.

Riportiamo il testo della lettera inviata, dal cartello sindacale, al Ministro Alfano e, per conoscenza, al Capo della Polizia Prefetto Pansa.

*"Signor Ministro,*

*in attesa di incontrarLa per poter meglio conoscere quale sia la filosofia del Governo in materia di razionalizzazione della distribuzione sul territorio nazionale dei presidi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e quindi dell'organizzazione del lavoro degli appartenenti alla Polizia di Stato, (incontro che con l'occasione Le sollecitiamo) siamo a rinnovarLe la richiesta di intervenire in materia ordinamentale per razionalizzare, rendendo così più efficace e trasparente la distribuzione delle responsabilità che al pari dei presidi incide sull'organizzazione del lavoro e l'efficacia del servizio che dobbiamo rendere ai cittadini.*

*Come noto, infatti, il Parlamento ha approvato, nel 2000 e nel 1997, provvedimenti intesi a riordinare le carriere del Comparto, ma questi sono rimasti nei fatti inattuati - solo per la Polizia di Stato - in ragione del colpevole, quando non intenzionale, determinarsi di vistosissime vacanze d'organico nei ruoli intermedi e della mancata realizzazione del ruolo direttivo speciale: negli ultimi tre lustri i poliziotti dei ruoli di base ed intermedi, pur essendo in possesso di tutti i requisiti previsti e senza aver demeritato, hanno perciò visto il personale di tutte le altre Forze progredire dall'interno assumendo funzioni e retribuzioni migliori, ricevendo così una mortificazione ingiustificabile che incide sulle loro motivazioni e quindi sull'efficienza ed efficacia del servizio.*

*L'Amministrazione della pubblica sicurezza ha un debito nei confronti dei poliziotti e dovrà ottenere nell'immediato quanto promesso da tempo, vale a dire un nuovo riordino che sani tutte le sperequazioni determinatesi nel tempo, garantendo attraverso la carriera interna l'accesso degli assistenti capo al ruolo dei sovrintendenti, dei sovrintendenti capo al ruolo degli ispettori e degli ispettori alla qualifica apicale del ruolo, le qualifiche apicali del ruolo ispettori al nuovo ruolo direttivo: sarebbe gravissimo ed imperdonabile se ciò non avvenisse ed, in tal caso, dovrà essere realizzato immediatamente il ruolo direttivo speciale previsto dalla normativa in analogia a quanto esiste da sempre in tutte le altre Forze equiordinate, consentendo di rimuovere al nostro interno un "tappo" ordinamentale le cui conseguenze incidono pesantemente non solo sui ruoli intermedi ma anche su quelli di base.*

*Ciò non intaccherà le risorse destinate alle autorizzazioni ad assumere e - a tal fine - ci corre altresì l'obbligo di chiederLe con determinazione un contestuale ed immediato blocco temporaneo delle assunzioni di commissari, essendo il relativo ruolo da tempo in forte esubero di organico, avendo attinto proprio a quello del ruolo speciale, determinando altresì a carico della finanza pubblica costi notevolmente superiori al predetto ruolo speciale e proprio in un momento in cui - anche in relazione a situazioni che si determinano fuori dai confini del nostro Paese - le disponibilità finanziarie diminuiscono e le esigenze di servizio aumentano considerevolmente.*

*Distribuire in maniera razionale ed armonica funzioni e responsabilità all'interno dell'organizzazione effettiva della Polizia di Stato - fanalino di coda all'interno di un Comparto che dovrebbe invece guidare - restituendo prospettive di concreto miglioramento ai meritevoli non mancherà di sortire effetti benefici sulla Sicurezza, che potranno essere ulteriormente rafforzati grazie ad un più corretto utilizzo delle risorse per le assunzioni: con quelle per il 2015 si potrebbero assumere centinaia di idonei dei concorsi già banditi ed espletati."*

.....

**Sicurezza: Romano (Siulp) dimissioni sindaco Cetraro per chiusura commissariato P.S. atto di coraggio che non può restare inascoltato.**

Alfano intervenga immediatamente.

L'atto di coraggio relativo alle dimissioni del Sindaco del Comune di Cetraro, presentate in via preventiva e per protesta contro la chiusura del Commissariato della Polizia di Stato, sono un esempio di effettivo servizio ai cittadini e di esemplare interpretazione della funzione di amministratore della cosa pubblica che non può cadere nel vuoto o inascoltato dai vertici del Dipartimento ma, soprattutto dal Ministro dell'Interno in capo al quale c'è la duplice responsabilità politica di Autorità nazionale della Pubblica Sicurezza e di coordinatore degli enti locali territoriali.

Utilizzare a pretesto, dopo oltre dieci anni che incombe la minaccia, il rischio frane del territorio contiguo a quello dov'era ubicato l'ufficio di polizia, è assolutamente inaccettabile per il Siulp, così come per il Sindaco e tutti i cittadini di quel territorio.

Lo afferma Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, in una nota nella quale, nel commentare la delibera del Sindaco di Cetraro e delle sue dimissioni per protesta contro la chiusura dell'ufficio di polizia, manifesta solidarietà e totale vicinanza al Sindaco e a tutta la comunità di Cetraro per questa incomprensibile e inaccettabile decisione di tagliare l'unico avamposto di frontiera, in un territorio martoriato dalla 'ndrangheta crocevia di interesse dei loschi affari della criminalità organizzata campana e calabrese, fa appello al ministro Alfano affinché non rimanga inerte di fronte ad un gesto eclatante ma anche esemplare per difendere il diritto alla sicurezza del proprio territorio e dei cittadini che rappresenta.

Noi, conclude il leader del Siulp, saremo a fianco del Sindaco in tutte le iniziative affinché il ministro Alfano riveda questa scellerata decisione anche alla luce della totale disponibilità da parte dell'Amministrazione comunale di mettere a disposizione della Polizia di Stato la stessa sede della giunta.

Ora non ci sono più alibi: si restituisca il Commissariato a Cetraro e si taglino invece le articolazioni centrali che ormai sono troppe e non prioritarie rispetto al diritto della sicurezza dei cittadini.

Roma, 23 gennaio 2015

## **Grazie a reperibilità e cambi turno reperite risorse ulteriori per remunerare produttività collettiva, ora l'imperativo è fare presto**

Riportiamo il testo del comunicato congiunto

Nel corso dell'incontro di ieri abbiamo registrato con soddisfazione l'efficacia delle misure concordate nel recente passato tra Sindacati ed Amministrazione per indurre tutti gli uffici ad attenersi ai parametri stabiliti per l'utilizzo di cambi turno e reperibilità: si tratta di istituti remunerati con risorse contrattuali e quindi "di proprietà" dei poliziotti, quindi ogni volta che un Dirigente ne determina un utilizzo non corretto vengono danneggiati tutti i poliziotti che operano nei restanti uffici.

Abbiamo registrato che nel complesso non vi è stato sfornamento delle risorse destinate a questi due istituti, ma anzi ci saranno dei residui che potranno essere utilmente distribuiti per remunerare altre fattispecie: a tal fine la nostra indicazione cade ovviamente sulla produttività collettiva.

Questi residui in futuro potranno aumentare, visto che in alcune realtà permangono ancora specifici sforamenti su cui sono state fornite spiegazioni spesso vaghe e generiche: le organizzazioni sindacali hanno pertanto chiesto all'Amministrazione di accertare in maniera analitica e tassativa le motivazioni degli sforamenti, richiamando i Dirigenti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni in materia affinché non vengano penalizzati gli uffici virtuosi.

In ogni caso tutte le risorse residue dovranno essere destinate alla remunerazione della cosiddetta produttività collettiva, vale a dire l'effettiva presenza in servizio, che per quest'anno, grazie ad ulteriori risorse disponibili, potrà giungere fino a 1.200 euro lordi pro capite.

Si è pertanto concordato di licenziare così come sono le contabilità 2014 al fine di consentire al Tep di procedere all'elaborazione dei dati nel più breve tempo possibile - comunque entro il prossimo mese di febbraio - in modo da poter poi procedere alla sottoscrizione dell'accordo per la distribuzione delle risorse previste dal Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali al più presto possibile: la liquidazione agli interessati dovrà essere assicurata entro la primavera prossima.

Sempre per garantire la massima tempestività, efficienza ed efficacia nel sovrintendere alla distribuzione futura delle risorse disponibili in maniera corretta, equa e trasparente, è stato già calendarizzato per martedì 27 gennaio prossimo un nuovo incontro nel corso del quale affrontare la tematica di cambi turno e reperibilità per l'anno appena iniziato.

---

### **Concorso ispettori: codici utilizzabili**



Ci giungono richieste di chiarimenti in ordine alla interpretazione del testo della circolare 333-B/12P.1.13/247 del 15 gennaio 2015 nel punto in cui precisa che i codici da utilizzare nel corso della prova scritta della procedura di esame "dovranno contenere esclusivamente il testo normativo".

Al riguardo, l'espressione vuol significare che oltre al testo della normativa, la pubblicazione non deve contenere commenti degli autori, a carattere dottrinario o giurisprudenziale.

Pertanto, non possono essere considerati commenti o di dottrina e giurisprudenza le note contenenti meri richiami normativi o procedurali.

In tal senso, i raggugli forniti dall'Ufficio concorsi del Dipartimento della P.S. alla Segreteria Nazionale del SIULP.

### **Permessi per la donazione di sangue**

Ci sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla cumulabilità della giornata di riposo per donazione di sangue con altre forme di assenza dal servizio.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane, ha ribadito (Ministeriale nr. 557/RS/011131/4616 del 5 settembre 2012) che la giornata di riposo prevista per la donazione di sangue si può cumulare con altre forme di assenza dal servizio, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Quindi all'interno della pianificazione di un periodo di congedo ordinario, potrà legittimamente essere programmata una giornata di riposo ai sensi della legge l. 3.07.1967. n. 584.

La stessa ministeriale prevede altre direttive in ordine all'utilizzazione dell'istituto.

Qualora nella giornata destinata alla donazione di sangue il dipendente non sia ritenuto idoneo alla visita medica preliminare, il giorno fruito a titolo di donazione sangue, debitamente documentato, potrà essere commutato in un giorno di congedo straordinario per gravi motivi, poiché la mancata donazione non è dipesa dalla volontà del dipendente.

Se, invece, il permesso è richiesto in una giornata in cui il turno di servizio sarebbe stato sul pomeriggio, sera o notte, poiché non c'è coincidenza tra l'orario in cui si sarebbe dovuta effettuare la donazione di sangue ed il turno di lavoro da espletare, l'interessato in tale situazione dovrà prestare regolare servizio.

Il giorno di permesso per la donazione di sangue, previsto dall'art. 4 della legge 13.07.1967. n. 584. è configurato come diritto, ovviamente in presenza delle condizioni previste per il riconoscimento del diritto stesso. Pertanto, accertata l'esistenza di tali condizioni, non può, l'Amministrazione, anche in presenza di eccezionali esigenze di servizio, negare o comunque rinviare o ritardare la concessione del riposo in argomento.

Infine, la normativa che riconosce ai donatore di sangue il diritto alla giornata di riposo, non fissa un termine entro il quale debba essere preavvisato l'ufficio di appartenenza. Tuttavia, salvo situazioni di particolare urgenza, la relativa comunicazione deve essere effettuata con tempestività, al fine di consentire all'ufficio di pianificare i servizi.

---

### **Servizi telefonici non richiesti**

Le aziende di telefonia sono responsabili delle modalità scorrette di vendita dei servizi a sovrapprezzo che da tempo tartassano i consumatori di telefonia mobile.

Lo ha appurato l'Autorità per la concorrenza ed il mercato irrogando multe salatissime da 800mila euro a Wind e Vodafone fino a 1 milione e 750mila euro a Telecom e alla 3.

Si tratta della conseguenza di una iniziativa dell'Adiconsum che a giugno scorso, chiedeva l'intervento dell'AGCM inviando una dettagliata denuncia sulle modalità scorrette effettuate per attivare abbonamenti mai richiesti.

L'AGCM ha, infatti, accertato che le compagnie traggono uno specifico vantaggio economico dalla commercializzazione dei servizi premium, in quanto condividono con i fornitori i ricavi dei servizi erogati, trattenendone un'elevata percentuale.

Si è in attesa di conoscere le modalità con le quali saranno risarciti i consumatori ai danni dei quali sono stati attivati abbonamenti mai richiesti.

## Offerta Corso Criminologia e Master I e II livello Link Campus University

Vi segnaliamo l'offerta formativa della Link Campus University, in collaborazione con International School of Investigative Criminology, relativa al corso di Criminologia ed ai Master di I e II livello in Analisi Comportamentale e Scienze Applicate alle Investigazioni all'Intelligence e Homeland Security.

I suddetti corsi si svolgeranno presso le sedi della Link Campus University di Roma, Palermo, Reggio Calabria, Napoli e Catania; rendendo possibile l'iscrizione alle unità operative di queste aree che attraverso la video conference e le attività frontali, potranno seguire le lezioni nei giorni e negli orari stabiliti rimanendo nella propria città.

Il Corso di Formazione si compone di moduli che si svilupperanno in 130 ore accademiche di didattica frontale, distribuite in week end – venerdì pomeriggio e sabato, da Febbraio a Maggio 2015. Al termine del corso, ai frequentanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione (previo superamento di prova d'esame) e potranno, se interessati, iscriversi al secondo anno del Corso di Laurea in Scienze della politica e dei rapporti internazionali.

I Master di I e II livello in Analisi Comportamentale e Scienze Applicate alle Investigazioni all'Intelligence e Homeland Security, si compongono di IV moduli per una durata totale rispettivamente di 350 e 400 ore di lezioni frontali.

L'attività didattica, con frequenza obbligatoria, viene svolta, di regola il venerdì ed il sabato di due week end mensili.

I Master rilasciano 60 cfu che consentiranno agli interessati di iscriversi direttamente al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche.

La retta riservata agli iscritti Siulp è:

- per il Corso di Formazione Universitaria di euro 600,00
- per il Master di I livello euro 1500
- per il Master di II livello euro 2000.
- 



Il SIULP ha stipulato un accordo commerciale con la Società Cardelicchio Assicurazioni S.a.s., Agente Procuratore della Società Carige Assicurazioni S.p.A., che prevede uno sconto del **35% sulla Responsabilità Civile Auto** riservato agli iscritti SIULP in servizio e in congedo ed i rispettivi familiari risultanti dallo stato di famiglia in corso di validità.

I preventivi possono essere richiesti all'Agenzia Cardelicchio Assicurazioni attraverso il sito web [www.cardelicchioassicurazioni.com](http://www.cardelicchioassicurazioni.com) dove sono riportati i fascicoli informativi e le condizioni di polizza.

Si ribadisce che la polizza è riservata agli iscritti quindi, nel caso in cui tale stato viene a cessare, le condizioni saranno aggiornate alla prima scadenza annuale successiva, ai premi ed alle condizioni vigenti in quel momento.

L'accordo prevede, inoltre, lo sconto del 30% anche sulle seguenti polizze Rami Elementari:

- Carige 3 per Te - Pol. Infortuni Professionali ed Extra
- Carige in Casa Plus - Polizza della Casa
- Semplicemente in Famiglia - R.C. Capofamiglia + Tutela legale

## **Il problema della retribuitività dei tempi di vestizione dei dipendenti**

Ha suscitato interesse la decisione della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 2837 del 7 febbraio 2014, ha ribadito che "in relazione alla regola fissata dal R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 - secondo cui *"è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa"*- il principio secondo cui tale disposizione non preclude che il tempo impiegato per indossare la divisa sia da considerarsi lavoro effettivo, e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa."

Ovviamente, la decisione della Corte di Cassazione ha spinto alcuni colleghi a scriverci per chiedere chiarimenti e spiegazioni in ordine alle possibili applicazioni del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, con esplicito riferimento al rapporto di lavoro nella Polizia di Stato.

Allo scopo di chiarire i termini della Questione, occorre prendere le mosse dal fatto che, in concreto, ha originato la decisione in argomento.

La questione di fatto ha riguardato un addetto alla lavorazione di gelati e surgelati, obbligato ad indossare una tuta, scarpe antinfortunistiche copricapo e indumenti intimi forniti dall'azienda, e a presentarsi al lavoro 15/20 minuti prima dell'inizio dell'orario di lavoro aziendale.

Il giudice dell'appello, riformando la sentenza del giudice di primo grado, ha riconosciuto il diritto alla retribuzione per il tempo impiegato nelle operazioni di vestizione e svestizione, considerandone il carattere necessario e obbligatorio per l'espletamento dell'attività lavorativa, e lo svolgimento sotto la direzione del datore di lavoro, ritenendo che una diversa regolamentazione di tale attività non poteva essere ravvisata, sul piano della disciplina collettiva, dal "silenzio" delle organizzazioni sindacali sul problema del "tempo tuta", né da accordi aziendali intervenuti per la disciplina delle pause fisiologiche.

La Cassazione ha precisato che "l'orientamento secondo cui per valutare se un certo periodo di servizio rientri o meno nella nozione di orario di lavoro, occorre stabilire se il lavoratore sia o meno obbligato ad essere fisicamente presente sul luogo di lavoro e ad essere a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera, consente di distinguere nel rapporto di lavoro una fase finale, che soddisfa direttamente l'interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell'ambito della disciplina d'impresa (art. 2104 comma 2 cod.civ.) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria. Di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva."

Occorre dire che da tempo la magistratura del lavoro si è occupata delle controversie concernenti il diritto dei dipendenti alla retribuzione per il tempo necessario ad indossare e togliere le divise o gli abiti da lavoro.

Il dibattito in materia si incentra sull'esistenza di un obbligo di fare confluire nella nozione di "lavoro" anche operazioni propedeutiche e successive all'attività lavorativa vera e propria, come la vestizione e la svestizione, e sulla conseguente inclusione del

tempo dedicato a dette operazioni nell'orario di lavoro retribuito. Il parametro di riferimento è quindi rappresentato dalle definizioni legislative di "lavoro" ed orario di lavoro contenute nelle norme di legge di volta in volta vigenti e, segnatamente, nel Regio decreto-legge 15/03/1923 , n. 692, nel Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e nel successivo Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

In particolare, oggetto del contenzioso in esame erano proprio le definizioni legislative di cui all'articolo 3 del RDL n. 692/1923, secondo il quale "È considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa"; nonché in quella di "orario di lavoro" di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 66/2003, che considera tale "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".

La soluzione offerta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione è nel senso che le citate norme imperative impongono che i tempi di vestizione e di svestizione dei lavoratori devono considerarsi "lavoro" e vanno quindi come tale retribuiti, a condizione che lo svolgimento di tali operazioni venga eterodiretta dal datore di lavoro.

A tal fine secondo la Corte "per valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito" (Cass. Civ. sez. lav. 08 settembre 2006 n. 19273, Giust. civ. Mass. 2006, 9; in senso conforme Cass. civ., sez. lav., 31 gennaio 2011 n. 2135 in Guida al diritto 2011, 9, 46 (s.m.); Cassazione civile sez. lav. 10 settembre 2010 n. 19358 Diritto & Giustizia 2010; Cassazione civile sez. lav. 02 luglio 2009 n. 15492 Red. Giust. civ. Mass. 2009, 7-8).

Così riassunta la questione, in punto di fatto ed in punto di diritto, appare chiaro che la portata applicativa della decisione in esame al rapporto di lavoro nella Polizia di Stato è tutta da verificare.

All'uopo, assume rilievo la circostanza che i nostri ambienti di lavoro sono normalmente, anche se non tutti, dotati di spogliatoi e che nella quasi totalità dei casi il personale che indossa l'uniforme in ufficio, la mette e dismette nel corso dell'orario di servizio. Occorre, inoltre, considerare il fatto che nei nostri uffici la misurazione dell'orario di lavoro non viene effettuata attraverso congegni automatici.

Infine, va da se che alcune ipotesi di articolazioni dell'orario di lavoro, previste dall'Accordo nazionale Quadro, contemplano espressamente frazioni di tempo prima e dopo il servizio effettivo per l'espletamento di attività propedeutiche e successive a quelle vere e proprie, per le quali il computo nell'orario di lavoro e conseguente retribuità sono implicitamente pacifici.



## **Legge di stabilità: niente penalizzazioni per le pensioni conseguite prima dei 62 anni e con decorrenza dal 1 gennaio 2015**

Nel nr. 49, del 9 dicembre 2014 di questo notiziario, avevamo anticipato che la legge 190 del 2014 (Legge di Stabilità 2015), con la modifica apportata dall'emendamento Camera all'art. 44/bis (misure in materia di trattamenti pensionistici) ad integrazione dell'art. 24 c. 2 del D.l. 22 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 (legge Fornero), prevedeva per tutto il mondo del lavoro una revisione della misura del trattamento pensionistico.

Tale revisione ha effetti nei confronti di chi al 31/12/1995 aveva 18 anni di contributi e aveva, fino alla riforma pensionistica Fornero, usufruito del calcolo del trattamento previdenziale effettuato sulla base delle retribuzioni percepite (sistema retributivo). Orbene chi si trovava in queste condizioni prima della riforma Fornero, non potrà, dal 1 gennaio 2015, avere, comunque e nonostante l'applicazione del sistema contributivo pro quota, un assegno pensionistico maggiore di quello che gli sarebbe spettato in virtù dell'applicazione del previgente sistema retributivo.

Occorre, infatti, considerare che, con l'introduzione del sistema contributivo pro quota, chi è stato collocato in quiescenza dal 1° gennaio 2012, aveva avuto la possibilità di percepire una pensione che poteva anche superare, nel proprio ammontare, quella che aveva già maturato con il vecchio sistema retributivo.

Ma con l'entrata in vigore della legge 190 del 2014 (Legge di Stabilità 2015) arrivano anche altre importanti novità in campo pensionistico.

Il comma 113 dell'art. 1 prevede, infatti, che per le pensioni percepite prima dei 62 e con decorrenza dal 1° gennaio 2015 non sarà applicabile la penalizzazione percentuale sull'importo del trattamento sancita dalla legge 214 del 2011 e successive modifiche.

La penalizzazione era, peraltro, stata già oggetto di parziale modifica negli ultimi anni, causando un "congelamento" riguardante quei soggetti che avessero maturato l'anzianità contributiva necessaria all'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017. A tal fine si computavano i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, i congedi parentali e i permessi per l'assistenza a disabili.

La nuova norma sterilizza ulteriormente la disposizione originaria con la conseguenza che i trattamenti anticipati a partire dal 1° gennaio 2018 saranno nuovamente oggetto del sistema di penalizzazioni.

Il regime delle penalizzazioni non è applicabile attualmente alla Polizia di Stato, ma la novità legislativa potrebbe avere un qualche rilievo, in prospettiva, qualora si procedesse alla emanazione del regolamento di omogeneizzazione previdenziale previsto dalla Legge Fornero.

### **Utilizzabile la registrazione del colloquio telefonico con il capo**

Con sentenza n. 27424/2014, la Suprema Corte si è espressa in merito alla possibilità di utilizzare la registrazione di una telefonata come prova nel processo civile.

Nel caso di specie un lavoratore aveva registrato una conversazione avvenuta con il datore di lavoro per preconstituirsene una prova da utilizzare successivamente nel giudizio di impugnazione del licenziamento.

Secondo la Corte la registrazione di un colloquio intercorso tra due persone assurge al rango di prova se è posta in essere da uno dei soggetti coinvolti nella conversazione.

La Corte, nella sua decisione, evidenzia il principio che il fatto di aver tentato di registrare una conversazione con i superiori non può considerarsi una condotta illecita neppure sotto il profilo disciplinare. Al contrario, la registrazione della conversazione con il capo, se viene fatta allo scopo di utilizzarla in giudizio, è lecita e può costituire una prova utilizzabile nel processo civile.

I Giudici chiariscono che nel caso di specie non può neppure ritenersi leso il vincolo di fiducia con il datore di lavoro perché l'affidamento che il capo deve avere sul proprio dipendente riguarda la sua capacità di adempiere alle obbligazioni lavorative e non quella di "condividere segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell'impresa".

L'iniziativa del dipendente di registrare le contestazioni verbali da parte dei superiori di presunte infrazioni disciplinari, al contrario, integra la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa ai sensi dell'art. 51 c.p.

---

### **Concorsi forze armate: eliminati i limiti di altezza"**

Con il sì definitivo della Camera alla proposta di legge (C. 2295 e abb.) che modifica l'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al d.lgs. n. 66/2010, dal 18 dicembre scorso cambiano i parametri fisici per l'ammissione ai concorsi delle forze armate, di polizia e vigili del fuoco.

La novità più eclatante del provvedimento che ha visto l'accordo unanime del Parlamento, è l'eliminazione dei limiti minimi di altezza, richiesti necessariamente per l'accesso nei corpi armati italiani, e che corrispondevano ad almeno 1 metro e 65 centimetri per gli uomini e ad 1 metro e 61 centimetri per le donne.

Cade così uno degli ultimi tabù in materia e si raggiunge, con l'eliminazione di un requisito ormai anacronistico e altamente discriminatorio, secondo gli stessi promotori della legge, "un obiettivo di civiltà giuridica e di merito", che mira appunto a valorizzare le competenze e a favorire l'accesso alle carriere presso le forze armate.

I requisiti, sulla base dei quali verranno effettuate le valutazioni durante i concorsi per il reclutamento delle nuove leve, saranno quindi un "mix" tra più parametri fisici correlati "alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle richieste dal regolamento".

Ad essere valutato, in sostanza, sarà l'insieme delle capacità fisiche e attitudinali, garantendo una selezione efficace di fronte ad una platea più ampia, dalla quale sinora restavano esclusi in molti (e soprattutto le donne) solo per motivi di conformazione fisica e a prescindere dalle loro qualità.



## PROTEZIONE SALUTE

La polizza rimborso spese mediche  
per grandi interventi chirurgici e  
gravi malattie

**Massimale per persona  
€ 1.500.000,00**

**Premio mensile a partire da 3,33 euro/mese**

**4 forme di copertura ad un premio  
unico ed esclusivo per gli iscritti SIULP**

**1 - Ricovero per grandi interventi chirurgici**



**2 - Ricovero per grave malattia (con  
intervento chirurgico, senza intervento  
chirurgico, con intervento chirurgico  
ambulatoriale)**

**3 - Ricovero per malattia oncologica**

**4 - Ospedalizzazione domiciliare**

**U**na parte  
della tua  
**S**erenità  
**N**asce **Q**ui

In collaborazione con

 **Cardellicchio**  
Assicurazioni

**CARIGE ASSICURAZIONI**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo  
Informativo disponibile presso l'Agenzia Cardellicchio Assicurazioni  
Roma via Boncompagni 93 - telefono +39 06 4274 3018 / +39 06 4202 0880

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

### CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

### PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

### PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

### PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

### EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde  
**800 754445**



[www.euroccs.it](http://www.euroccs.it)



L'unica società  
 FINANZIARIA **SIULP**  
 IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

# Presti-amo

Finanziamenti Per Passione



**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

**I NOSTRI AGENTI A:** Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.euroccs.it](http://www.euroccs.it). Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessione del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

